

# **Piano triennale regionale per il controllo con finalità eradicativa della Nutria (*Myocastor coypus*)**

## **PREMESSA**

La Nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929. A partire dagli anni 70 del secolo scorso si è assistito ad un'estesa diffusione degli allevamenti per la produzione di pellicce. La successiva venuta meno dell'interesse commerciale ha determinato la ripetuta immissione di soggetti nell'ambiente o episodi di fuga dagli allevamenti nella fase di smantellamento di questi ultimi. Sono noti anche casi di liberazioni intenzionali effettuate a fini di contenimento delle piante acquatiche.

A seguito di questi fenomeni di introduzione in natura, si è avuta la naturalizzazione di nuclei popolativi auto riproduttivi con graduale espansione dell'areale distributivo e crescita demografica della specie su estese porzioni del territorio italiano.

Nei contesti più idonei il roditore ha raggiunto consistenze localmente elevate favorito in ciò dall'adattabilità ambientale, dall'elevato potenziale biotico e dalla mancanza di competitori naturali presenti invece nelle aree d'origine.

La Nutria, come tutti i roditori, dispone di un elevato tasso riproduttivo che si manifesta con parti numerosi e distribuiti nel corso dell'intera annualità, fatti salvi i mesi più rigidi alle latitudini più elevate. Possiede una buona capacità dispersiva soprattutto in presenza di un fitto reticolo idrografico naturale e/o artificiale. Inoltre l'indole criptica e crepuscolare propria della specie determina una sostanziale differenza tra la densità reale del roditore e quella percepita.

Allo stato attuale in Italia settentrionale e centrale la distribuzione della Nutria si configura come un "unicum" che comprende l'intera Pianura Padana e si estende sino alla costa alto adriatica. Un altro macro nucleo che non conosce soluzione di continuità interessa il comprensorio compreso dalla Liguria sino alla Campania. Lungo la costa medio adriatica (Marche, Abruzzo), quella basso tirrenica e in Italia meridionale ed insulare sono invece presenti nuclei apparentemente isolati di dimensioni più contenute.

Al fine di mitigare l'impatto sulle attività antropiche e con l'intento di limitarne la diffusione, a partire dagli anni '90 diverse Amministrazioni regionali e provinciali hanno dato attuazione a piani di controllo della Nutria disposti ai sensi dell'art. 19, della legge 157/1992. In generale questi piani hanno contribuito a ridurre l'impatto della specie sulle attività antropiche (coltivazioni agricole e arginature di corsi d'acqua).

Quando nel 2014 la norma ha declassato la Nutria da specie selvatica ad "animale infestante" al pari dei topi, delle talpe, delle arvicole e dei ratti propriamente detti, i piani di controllo sono stati demandati ai Comuni determinando, oltre alla frammentazione dei referenti, un'applicazione discontinua e disomogenea del prelievo.

## **ASPETTI GIURIDICI**

### ***Norme comunitarie***

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art.8 – h).
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.77/1999 che include la Nutria tra le specie aliene invasive che causano impatti rilevati alla biodiversità, e chiama i Paesi membri del Consiglio d'Europa a eradicare, ove possibile, tale specie.
- Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, che impone agli Stati membri l'eradicazione rapida di tale specie<sup>1</sup>.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento n. 1143/2014.
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002.

### ***Normativa nazionale***

- Legge n. 157/9292 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art.19, che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, sulla base di parere - obbligatorio ma non vincolate - di ISPRA, chiamato a verificare la selettività dei metodi di prelievo utilizzati<sup>2</sup>.
- Legge n. 394/1991 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e in particolare l'art. 22, comma 6, che prevede che nei Parchi e nelle Riserve regionali i prelievi e abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

---

<sup>1</sup> La disposizione si applica ad una lista di specie invasive di rilevanza Unionale, che comprende la Nutria, in corso di formale adozione da parte della Commissione Europea

- Legge n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono escluse dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/1992 modificando in tal senso l'art. 2, comma 2.
- Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l'art.7, comma 5 lett. a) che prevede, ferma restando l'esclusione della Nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2 della legge 157/1992, che la gestione sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni secondo il disposto dell'articolo 19 della legge 157/1992.
- Visto l'attuale status giuridico proprio del roditore derivante dalle norme nazionali e dalle modifiche approvate sopra sintetizzate (specie esclusa dalla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 157/1992), ISPRA ritiene che l'impiego preventivo di metodi ecologici indicato all'art. 19, della legge. 157/1992 non debba applicarsi al caso delle specie alloctone invasive in generale ed alla Nutria in particolare. Ciò sia in relazione allo status giuridico della specie, che come sopra richiamato non rientra tra le specie tutelate dalla legge 157/1992, sia perché tale opzione va in generale considerata esclusivamente nel caso di interventi volti a mitigare impatti causati da specie autoctone, mentre nel caso delle specie alloctone – per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento – tale indicazione appare in generale non opportuna ed inapplicabile. Resta invece cogente l'obbligo di utilizzare tecniche che assicurino la selettività del prelievo.

### **Normativa regionale**

- Legge regionale n. 20/2017 “Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)”, che prevede che la Regione metta in atto un piano triennale per l'eradicazione della nutria in applicazione del regolamento comunitario 1143/2014.

## **EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO**

Come evidenziato in premessa la Nutria è specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata artificialmente introdotta nei primi decenni del XX° secolo per scopi economici. Considerato che l'art. 2, della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria” sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di Nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica.

L'appartenenza della Nutria alla fauna selvatica ha comportato la possibilità del ricorso alla limitazione numerica delle popolazioni mediante il ricorso a metodi selettivi secondo la procedura indicata dall'art. 19, della legge 157/1992 sentito il parere di ISPRA. In virtù del suddetto disposto normativo in diverse realtà locali sono stati attivati piani regionali e provinciali di controllo finalizzati al contenimento dei danni arrecati dalla Nutria. Gli strumenti ritenuti accettabili per la realizzazione dei piani di controllo sono stati la cattura selettiva in vivo entro gabbie-trappola, eventualmente dotate di esca alimentare, con successiva soppressione, oppure l'abbattimento diretto con arma da fuoco.

L'entrata in vigore della legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art. 11, comma 11 bis, ha modificato lo status giuridico della Nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/1992, modificando in tal senso l'art. 2, comma 2. La successiva Circolare interministeriale, firmata da Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 31.10.2014, ha proposto un'interpretazione del quadro normativo, così come sopra modificato, che trasferiva la competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni.

In diverse realtà locali l'attribuzione della competenza ai Comuni e la mancata approvazione dei piani di contenimento da parte di molti di questi, unita alla venuta meno dell'impegno regionale e provinciale, ha determinato diffuse situazioni di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie.

L'approvazione della legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, ha confermato l'esclusione della Nutria dalle specie di fauna selvatica prevedendo altresì che gli **interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni** presenti vengano realizzati secondo i modi e le procedure disposte dall'art. 19, della legge 157/1992. Titolare dell'attuazione dei piani di controllo sono le Regioni.

Infine il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 reca **disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive** introducendo un obbligo, per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, di attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni.

## CONFLITTI

### **Impatto sulle biocenosi**

Il sovrapascolamento attuato dalle nutrie, che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi che rappresentano un biotopo di grande valore ecologico. Localmente l'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni degli ecosistemi. È stata inoltre evidenziata la compromissione del successo riproduttivo di alcune specie ornitiche tipiche di ambiente acquatico quali il Tarabuso *Botaurus stellaris*, il Falco di palude *Circus aeruginosus* e il Basettino *Panurus biarmicus*. È segnalata la distruzione da parte della Nutria dei nidi e/o la predazione di uova e pulli del Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*, della Gallinella

d'acqua *Gallinula chloropus*, del Germano reale *Anas platyrhynchos*, ma soprattutto del Mignattino piombato *Chlidonias hybridus*, la cui popolazione italiana presenta criticità diffuse.

### **Danni alle produzioni agricole**

La Nutria è un roditore a dieta essenzialmente erbivora e generalista che comprende diverse essenze vegetali naturali e coltivate. La mole corporea non indifferente impone esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno e la composizione della dieta varia a seconda delle aree occupate. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate. Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di fruizione. Inoltre esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee (Cocchi e Riga, 2001). La barbabietola da zucchero, il riso, il granturco e diverse colture ortive sono oggetto di asporti localmente anche consistenti. I danni economici possono essere molto consistenti e hanno superato gli 11 milioni di Euro nel periodo 1995-2000 (Panzacchi et al. 2007).

### **Rischi idraulici**

La preferenza per l'ambiente acquatico propria della specie, unita alla consuetudine di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri, può rappresentare un rischio per la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri, con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. Sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di Nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se, come già accennato, associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie che creano cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale e di dimensioni tali da poter consentire, in alcuni casi, l'ispezione diretta da parte dell'uomo. Tuttavia di norma le tane di Nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece di scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime.

## **DISTRIBUZIONE E CONSISTENZA A SCALA REGIONALE**

Sul territorio regionale la presenza è segnalata a partire dagli anni '90 del secolo scorso. L'areale di diffusione è andato via via ampliandosi fino a raggiungere l'attuale espansione che comprende praticamente l'intero territorio della pianura, nonché alcune delle valli più meridionali dei comprensori montani. La presenza stimata recentemente dall'Università di Udine è di circa 70.000

## **DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE**

Non c'è un preciso conteggio dei danni all'agricoltura, perché da quando la specie è uscita dalla protezione della legge 157/1992, i regolamenti provinciali, tuttora in vigore, non consentono l'indennizzo dei danni provocati da questa specie, proprio per questo motivo risulta quanto mai importante riuscire a contenere l'espansione della specie.

## **DANNI ALLE DIFESE IDRAULICHE**

L'impatto sulle difese idrauliche risulta particolarmente importante, soprattutto a carico delle sponde dei canali. I consorzi di bonifica hanno segnalato danni per l'ammontare di € 16.330.000.

## **GESTIONE PREGRESSA**

La Nutria è stata oggetto di piani di controllo attuati dalle Province ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92 e della L.R 14/2007.

In proposito sono stati adottati i seguenti provvedimenti regionali:

- Deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 547 recante "Direttiva 2009/147/CE, art. 9. LR 14/2007, capo III. Rilascio del provvedimento di deroga nei confronti della specie nutria (*Myocastor coypus*) sul territorio regionale.
- Decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa "Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 29 gennaio 2014, n. 259 recante "Legge regionale 14/2007, capo III. Rilascio del provvedimento di deroga per il controllo della specie alloctona Nutria (*Myocastor coypus*).
- Decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 16 giugno 2016, n. 1574 recante "Legge 157/92, artt. 2, comma 2, e 19, comma 2. Rilascio del provvedimento di controllo della specie alloctona Nutria (*Myocastor coypus*).

## **PIANO DI CONTROLLO**

Alla Regione e agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette compete il controllo della Nutria limitatamente alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale di pertinenza così come individuata dagli strumenti di pianificazione regionale, mentre in ambito urbano le attività previste competono ai Comuni.

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di Nutria, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla legge 157/1992, sono finalizzati alla eradicazione della specie, si ritiene, così come indicato dall'ISPRA e evidenziato nel capitolo sugli aspetti normativi, che non debba essere prevista la "prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici" di intervento come disposto dall'art. 19, della legge 157/1992.

## 1. Finalità perseguite

Il controllo della Nutria si rende necessario su tutto il territorio regionale ivi comprese le Aree Naturali Protette regionali e le aree urbane ed è finalizzato al contenimento con intento eradicativo. Gli interventi di limitazione devono pertanto assumere caratteristiche di capillarità e continuità sia temporale che spaziale e devono vedere coinvolti attivamente tutti i soggetti a diverso titolo interessati dai problemi causati dalla specie. In particolare:

- Al fine di limitare l'impatto della specie sulle **difese idrauliche e, in particolare, sui sistemi arginali**, è di fondamentale importanza il coinvolgimento diretto degli Enti gestori delle opere suddette (**Consorzi di Bonifica**), con riferimento alle rispettive competenze territoriali. I gestori, al fine di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno ed intervenire in maniera incisiva e tempestiva, possono richiedere alle strutture competenti della Regione il supporto di personale abilitato e l'affiancamento delle unità di volontariato. Successivamente alla rimozione delle nutrie, condotta nei modi che verranno di seguito indicati, qualora si rinvenissero cavità che costituiscono una criticità per la stabilità o per la funzionalità dell'opera di difesa idraulica, i gestori disporranno la chiusura delle medesime a valere sulle risorse disponibili.
- Alla mitigazione dell'impatto sulle colture agricole si ritiene di provvedere consentendo all'**agricoltore** proprietario o conduttore, di intervenire direttamente se in possesso dei requisiti richiesti o tramite coadiutore di sua fiducia, purché adeguatamente formato, con le modalità indicate nel presente piano, dandone comunicazione all'Ispettorato forestale competente per territorio oppure inoltrando a quest'ultimo specifica richiesta di intervento. Possono altresì essere autorizzati dagli Enti gestori dei Parchi e Riserve regionali per i territori di loro competenza.

## 2. Durata

Il presente piano ha durata sino a tutto l'anno 2020 senza soluzione di continuità.

## 3. Metodi di intervento

**È vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.**

### **a) Cattura in vivo mediante gabbie-trappola e successiva soppressione**

La cattura in vivo tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in virtù della rispondenza a requisiti buona selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Vanno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura

singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco o altra idonea sostanza vegetale) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Regione o dagli Enti di gestione dei Parchi.

La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata dal **Corpo Forestale Regionale**, dalle **guardie comunali munite di licenza di caccia**, da **operatori appositamente selezionati** (si veda punto 4.) anche non titolari di licenza di caccia già abilitati dalle Province della Regione, dal **personale addetto alla vigilanza sulle opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28**, purché abilitato, dagli **agricoltori** nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione o da coadiutore di loro fiducia e, limitatamente ai Parchi e Riserve Regionali, anche dal proprio **personale di Vigilanza (Guardiaparco)**.

Le gabbie, una volta attivate, **devono essere controllate almeno una volta al giorno (due volte al giorno in periodo estivo)**. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la eventuale presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. **Animali appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.**

Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione della Regione a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento.

**La soppressione** con metodo eutanasi degli animali catturati con il trappolaggio **deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura** mediante:

- fucile con canna ad anima liscia di cui all'art. 13 comma 1 della L. n. 157/92;
- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert) dai soggetti di cui al punto successivo;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4,5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasi per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato nonché i Comuni possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4. (operatori espressamente autorizzati) nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano regionale.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti protettivi sufficientemente spessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **b) Abbattimento diretto con arma da fuoco**

diretto può essere attuato con:

- fucile con canna ad anima liscia o rigata di cui all'art. 13 comma 1 della L. n. 157/92;
- arma da fuoco con canna rigata o ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert) e dispositivi ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 Joule solamente dai soggetti di cui ai successivi punti b 1) e b 2).

L'abbattimento diretto può essere effettuato:

- b 1) da personale del **Corpo Forestale Regionale** e dalle **guardie comunali munite di licenza di caccia**;
- b 2) dal **personale di Vigilanza (Guardiaparco) degli Enti di gestione per i Parchi**, limitatamente ai territori di competenza;
- b 3) **guardie volontarie** di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992 **munite di licenza di caccia**;
- b 4) da **operatori appositamente selezionati** titolari di licenza di caccia abilitati dalla Provincia o dalla Regione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- b 5) dagli **agricoltori** in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- b 6) da **cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria** esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.

Ogni operatore deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa.

Al fine di escludere possibili abbattimenti accidentali di esemplari di Lontra (*Lutra lutra*) causati dalla sua somiglianza morfologica alla nutria e dalla sovrapposizione degli ambienti frequentati, è proibito l'abbattimento diretto con arma da fuoco della nutria nei comprensori anche venabili ove è segnalata la presenza della Lontra. L'Amministrazione s'impegna a comunicare agli istituti di protezione e di gestione faunistico-venatoria le aree di presenza della Lontra dove va escluso l'abbattimento diretto di nutrie.

## 4. Operatori

Le catture e/o gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Regione ed **essere attuati dai soggetti indicati all'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati**, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dagli Ispettorati forestali competenti per territorio e autorizzati da parte dal Servizio regionale competente in materia venatoria. **Sono fatte salve le abilitazioni ottenute ai sensi dell'art. 7 della LR 14/2007.**

Per gli operatori di cui all'art. 4 comma a) e comma c), numero 2), della LR 20/2017, non sono necessarie la partecipazione ai corsi di preparazione e l'autorizzazione da parte del Servizio regionale competente in materia venatoria.

Nei Parchi e nelle Riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta, secondo le modalità e le prescrizioni definite dalla specifica legge regionale.

## 5. Aree Protette ed istituti di gestione faunistico-venatoria interessati:

### a) Parchi regionali e Riserve regionali

Nelle aree A, B e C dei Parchi regionali e nelle Riserve naturali il controllo può essere esercitato tutto l'anno prioritariamente mediante l'uso di gabbie-trappola, di cui al precedente punto 3, da parte dei soggetti indicati al precedente punto 3 lett. a) e successiva soppressione con i metodi sopraindicati salvo diverse disposizioni sul metodo appositamente emanate dagli Enti di Gestione.

Nelle zone A, B, C, dei Parchi regionali e nelle Riserve naturali è vietato l'abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell'Ente di gestione, motivata da particolari casi di urgenza ed emergenza, che individui le zone dove si potranno effettuare gli abbattimenti, la durata e i periodi di tali abbattimenti (ricadenti nell'arco temporale 1 agosto – 31 gennaio), da effettuarsi da parte dei soggetti indicati al precedente punto 3 lett. b1, b2, b3, b4.

Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per l'intero anno da parte del personale di cui al precedente punto 3 lett. b), salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.

### b) Siti della Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione, il controllo della Nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola di cui al precedente punto 3 e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto l'anno.

- con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b3, b4 e b5, che può essere effettuato tutto l'anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio. In tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

### **c) Istituti di protezione di cui alla legge 157/1992**

Il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della legge 157/1992 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica) o di norme regionali può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi sopraindicati.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo 1 agosto – 31 gennaio e deve essere attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b3 e b4. Nelle zone umide incluse in tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

### **d) Territori cacciabili**

Nei territori cacciabili può essere effettuata la cattura tramite l'utilizzo delle gabbie e successiva soppressione durante tutto l'anno da tutti gli operatori previsti dalla LR 20/2017.

Inoltre in tali territori può essere effettuato l'abbattimento diretto con arma da fuoco tutto l'anno da parte dei seguenti operatori:

- **agenti del Corpo Forestale regionale e guardie comunali munite di licenza di caccia;**
- **guardie volontarie** di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992 **munite di licenza di caccia;**
- **operatori appositamente selezionati** titolari di licenza di caccia abilitati dalla Provincia o dalla Regione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità **anche nelle giornate di silenzio venatorio e nei periodi preclusi all'attività venatoria;**
- dagli **agricoltori** in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, o da coadiutore di loro fiducia, nei terreni in proprietà o conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità.
- Da **cacciatori** durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.

Tutti gli operatori coinvolti nell'attuazione del piano di controllo della Nutria sono tenuti a tenere un

registro degli abbattimenti, che riporti, per ogni individuo abbattuto, il sito di realizzazione dell'abbattimento, la tecnica utilizzata, la data e l'ora di realizzazione dell'abbattimento, il sesso dell'esemplare, e se possibile i principali parametri morfometrici (peso, lunghezza totale, etc.). L'autorità regionale competente dovrà mantenere un registro aggiornato di tali dati.

#### **e) Aree urbane**

**I Comuni** attivano il controllo della Nutria **nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola** nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano anche avvalendosi di imprese di disinfestazioni o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso dei requisiti di cui al punto 4. (operatori espressamente autorizzati).

### **6. Quantitativi massimi prelevabili**

Tenuto conto che l'obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l'eradicazione della specie dal territorio regionale e visto lo status giuridico della **specie non sono previste limitazioni numeriche al prelievo della Nutria.**

### **7. Smaltimento delle carcasse**

Considerato il Regolamento CE n. 1069/2009 che all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) esclude dall'ambito di applicazione del regolamento stesso sia i corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, che i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie, lo smaltimento delle carcasse può avvenire come di seguito riportato.

**La Nutria abbattuta direttamente con arma da fuoco** uccisa nell'ambito dei piani di controllo che in via eccezionale **per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, può essere lasciata in loco.**

**Le nutrie catturate con le trappole ed abbattute** o abbattute direttamente con arma da fuoco nell'ambito del presente piano, vista la dimensione dell'animale, alla luce dei consideranda del Regolamento sopra menzionato (13) *"Questo non dovrebbe implicare e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. Se si osservano le buone prassi venatorie, gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo sicuro"*, e in linea con quanto disposto dall'art. 11 – comma 3 delle *"Linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002"*, recepite con deliberazione della Giunta regionale 274/2013, **possono essere smaltite da parte dell'abbattitore mediante sotterramento in piccole quantità.**

**In tal caso dovrà essere data attuazione alle precise indicazioni a tal fine fornite dall'autorità sanitaria locale competente.**

Qualora ci si trovi in presenza di carcasse che per quantità o per le condizioni del terreno non sia possibile sotterrare, queste, classificate come materiale di categoria 2 (art 9, lettera f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009), andranno smaltite secondo modalità diverse, come previste dal citato Regolamento. Lo smaltimento sarà a carico della Regione, il ritiro delle carcasse sarà coordinato dagli Ispettorati forestali competenti per territorio.

## **8. Attuazione**

Ai sensi dell'art. 4, della LR 20/2017 i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire **sotto la diretta responsabilità** della Regione, alla quale è demandata l'attuazione di quanto previsto dal presente piano.

A tal fine:

- a) Coordina l'attività degli operatori selezionati ed autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite, in accordo con i Distretti venatori, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità specifiche e uniformi;
- b) gestisce le comunicazioni di intervento diretto degli agricoltori;
- c) gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini;
- d) fornisce le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa;
- e) provvede all'eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat.2 (art. 9, lettera f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009);
- f) organizza i corsi di formazione per gli operatori demandati al controllo.

Gli **Enti dei Parchi regionali e delle Riserve naturali regionali** attuano il presente piano nei territori di competenza ai sensi dell'art. 3, della LR 20/2017. Le attività di cui sopra sono pertanto demandate agli Enti stessi ivi comprese le autorizzazioni da rilasciare agli operatori selezionati al controllo della Nutria e agli agricoltori interessati.

Nelle zone urbanizzate l'attuazione del Piano compete ai **Comuni**.

Per l'attuazione del presente piano, qualora necessario, possono essere sottoscritte apposite convenzioni tra a Regione, gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, i Comuni ed altri soggetti a vario titolo interessati quali gli Enti gestori delle acque o i Distretti venatori.

## **9. Obiettivi del Piano e verifica del loro raggiungimento (Monitoraggio)**

In riferimento agli obblighi derivanti dagli artt. 14 e 19 del Regolamento EU 1143/2014, la Regione pianifica e attua la raccolta di dati utili a quantificare gli effetti del controllo attraverso la raccolta di indici specifici. Tali rendicontazioni dovranno essere inviate a ISPRA per la definizione di un quadro

nazionale sulla gestione della specie. Gli obiettivi specifici conseguiti dal piano in parola verranno monitorati come segue:

*Comprensori territoriali dove la specie è presente con popolazioni isolate e disgiunte da aree con distribuzione continua.*

- Avvio o continuazione di attività gestionali volte al contenimento spaziale delle popolazioni al fine di evitare l'ulteriore espansione della specie.
- Definizione dell'areale distributivo aggiornato della specie.
- Valutazione della fattività di progetti di eradicazione per i singoli nuclei di popolazione.
- Avvio dell'attività di eradicazione se considerata fattibile; in alternativa, continuazione del contenimento spaziale.

*Comprensori territoriali dove la specie è presente con popolazioni distribuite su ampie superfici senza soluzione di continuità.*

- Identificazione delle aree dove la specie esercita i maggiori impatti dove vanno attuate le attività di controllo.
- Controllo coordinato a livello regionale.
- Verifica dell'efficacia delle attività di controllo mediante la valutazione dei seguenti indici da rilevare in base alle motivazioni che hanno portato all'attivazione dei piani di controllo nei singoli distretti territoriali:
  - stabilizzazione o contrazione dell'area di presenza della specie;
  - numero di animali rimossi;
  - stabilizzazione o riduzione del danno alle attività agricole;
  - stabilizzazione o riduzione delle porzioni lineari di argini danneggiate dall'attività di scavo delle nutrie;
  - sviluppo della vegetazione acquatica nelle aree naturali dove la nutria esercita un'azione limitante a seguito della sua attività alimentare;
  - incremento del successo riproduttivo degli uccelli acquatici dove la nutria risulti un fattore limitante alla nidificazione.

## **10. Rendicontazione**

I soggetti attuatori del presente Piano, Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali e Comuni **inviano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il resoconto dettagliato dell'attività di controllo** dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite,

il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune e la località o l'Istituto faunistico interessato.

Al termine del periodo di attuazione del piano la Regione produrrà ad ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.